

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Pubblicazioni del Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Sezione Giuridica

- 2 -

A CURA DI GIAN PAOLO DOLSO

DIGNITÀ, EGUAGLIANZA E COSTITUZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

EUT

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Pubblicazioni del Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Sezione Giuridica

- 2 -

A CURA DI GIAN PAOLO DOLSO

DIGNITÀ, EGUAGLIANZA E COSTITUZIONE



Edizioni
Università
di Trieste

Il presente volume è stato finanziato con i Fondi di Ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste, anno 2016, nell'ambito del progetto "Eguaglianza e inclusione tra diritti sociali fondamentali e libertà economiche", responsabile prof. Gian Paolo Dolso.

FINALITÀ E AMBITO

La collana si propone come documento editoriale per rendere note alla comunità scientifica le ricerche dei docenti di area giuridica appartenenti al Dipartimento, le ricerche di giovani studiosi in formazione, le ricerche che costituiscono l'esito di attività seminariali e convegnistiche.

GARANZIA SCIENTIFICA

La scientificità delle pubblicazioni è garantita da un Comitato Scientifico composto da studiosi che rappresentano le diverse aree del settore giuridico e che, in quanto tali, sono in grado di certificare l'innovazione degli esiti delle ricerche per le quali si propone l'edizione e l'approccio metodologico seguito. I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di procedure di doppio referaggio.

COMITATO SCIENTIFICO

Aebi-Müller Regina, Amadeo Stefano, Barberis Mauro Giuseppe, Barić Sanja, Bartole Sergio, Bianca Massimo, Cazzetta Giovanni, Cubeddu Maria Giovanna †, De Castro Camero Rosario, Ditrìch Lotario Benedetto, Dolso Gian Paolo, Ferrante Riccardo, Ferretti Paolo, Fiorentini Francesca, Fiorentini Mario, Gialuz Mitja, Giangaspero Paolo, Henrich Dieter, Marino Concetta, Maternini Maria, Menghini Luigi, Meruzzi Giovanni, Nunin Roberta, Ofner Helmut, Pacia Romana, Padovini Fabio, Peroni Francesco, Pittaro Paolo, Johannes Michael Rainer, Raiti Giovanni, Spickhoff Andreas, Stevanato Dario, Venchiarutti Angelo, Ziviz Patrizia, Zoz Maria Gabriella.

COMITATO DI REDAZIONE

Il Comitato di Redazione è composto dai seguenti professori: Amadeo Stefano, Bianca Massimo, Ferretti Paolo, Giangaspero Paolo, Padovini Fabio.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

La collana, in linea con le politiche editoriali di EUT e dell'Università degli Studi di Trieste, prevede la pubblicazione online nella modalità ad accesso aperto, allo scopo di rendere liberamente disponibile la comunicazione scientifica. Accanto a questa modalità sono poi previste le più consuete pubblicazioni a stampa in tiratura limitata e/o su ordinazione degli autori.

COPYRIGHT

Tutte le pubblicazioni in formato digitale della collana vengono rilasciate con una licenza Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.5 IT). Creative Commons 4.0 (BY-NC-ND).



La versione elettronica ad accesso aperto di questo volume è disponibile al link:
<https://www.openstarts.units.it/handle/10077/20272>



Opera sottoposta a peer review
secondo il protocollo UPI - University Press Italiane

EUT Edizioni Università di Trieste 2019

ISBN 978-88-5511-110-2 (print)

ISBN 978-88-5511-111-9 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste

Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste

eut@units.it

<http://eut.units.it>

<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

INDICE

Introduzione, *Gian Paolo Dolso* 7

PARTE I

DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA: PROBLEMI DEFINITORI

Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro
per il pieno sviluppo della persona umana, *Massimo Cavino* 11

Eguaglianza e differenza.
Variazioni su temi di Ferrajoli, *Mauro Barberis* 31

Contributo della Corte costituzionale e dei giudici comuni
all'elaborazione del concetto di "dignità", *Gian Paolo Dolso* 47

PARTE II

DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA: RELAZIONI E CONNESSIONI

Eguaglianza e dignità umana, *Nicola Riva* 81

L'uguaglianza tra valutazione razionale
ed elaborazione cognitiva, *Nicola Muffato* 107

Dal pluralismo medievale all'uguaglianza dei moderni:
dissimmetrie tra storia e diritto, *Davide Rossi* 127

PARTE III
DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA:
QUESTIONI DI IMPATTO

Quanto eguali? Cittadini e stranieri tra principio di eguaglianza e divieti di discriminazione, <i>Fabio Corvaja</i>	139
Dignità e lavoro dopo il c.d. decreto dignità: il caso della somministrazione di lavoro, <i>Maria Dolores Ferrara</i>	201
Dignità e tutela della sicurezza sul lavoro, tra principi costituzionali e problemi di effettività delle norme prevenzionistiche, <i>Roberta Nunin</i>	217
Conclusioni, <i>Paolo Giangaspero</i>	235

DAL PLURALISMO MEDIEVALE ALL'UGUAGLIENZA DEI MODERNI: DISSIMMETRIE TRA STORIA E DIRITTO

DAVIDE ROSSI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

SOMMARIO: 1. Una premessa metodologica. – 2. Presenze ed assenze dell'uguaglianza. – 3. «Finché ci saranno ostacoli alla dignità dell'uomo, la Carta sarà incompiuta».

Una premessa metodologica

Cercare di affrontare, in questa sede e con uno spazio ben delimitato, un tema potenzialmente vastissimo e dalle poliedriche sfaccettature come quello dell'uguaglianza in termini storico-giuridici, impone a chi scrive di condividere con il lettore alcune preliminari scelte metodologiche necessarie per circoscrivere l'oggetto e la prospettiva che si ha intenzione di offrire. L'obiettivo, infatti, è quello di contestualizzare le riflessioni emerse durante la tavola rotonda – e qui ora raccolte –, frutto dell'elaborazione della scienza giuridica dell'ultimo trentennio, anche grazie al contributo giurisprudenziale sia delle Corti italiane quanto di quelle internazionali, tutte volte alla centralizzazione della tutela dei diritti della persona, all'interno, però, di un arco temporale ampio e attraverso quel tortuoso percorso che caratterizza la Storia, fatto di continuità e fratture, di tradizione ed innovazione. Ne affiora una prospettiva differente e da cui poter meglio cogliere il senso della successione dei punti sulla linea, ponendo l'attenzione sulle opzioni culturali di lungo periodo e riducendo la portata di quelle estemporanee o frutto dell'emotivi-

tà, andando oltre la staticità del momento rappresentato dal diritto vigente per inserirsi nel lungo percorso del tempo¹.

La prima considerazione, pertanto, tenderà a far emergere quelle esperienze giuridiche totalmente differenti e lontane dalla nostra contemporaneità, all'interno delle quali l'ordine naturale della società presupponeva disuguaglianze, appartenenze e ceti, tutti elementi percepiti come una sorta di imprescindibile stato di fatto, in un contesto in cui ogni comportamento umano aspirava all'ottenimento della salvezza ultraterrena e all'apice di ogni giudizio valoriale era posto Dio. In questo percorso è certamente l'Illuminismo a sostanziare un vero e proprio iato tra quello che sarà considerato il nuovo mondo, fondato sulla ragione e sulla capacità dell'essere umano di uscire dallo stato di minorità per recuperare piena «dignità»², e il cosiddetto “antico regime”, fortunato termine introdotto proprio durante il periodo rivoluzionario, poi reso celebre grazie all'opera del 1856 di Alexis de Tocqueville *L'Ancien régime et la Révolution*.

Quindi, si cercherà di evidenziare brevemente i tratti di quel modello politico-giuridico che caratterizza il secondo Novecento e che si fonda su un'ulteriore e netta rottura con il passato, proponendosi come obiettivo un nuovo e denso impianto progettuale. Alle fondamenta di questo disegno vi è la democrazia costituzionale³, il cui epifenomeno peculiare appare senza dubbio essere il

¹ Celebre il fortunato titolo del denso saggio di P. GROSSI, *Il punto e la linea (l'impatto degli studi storici nella formazione del giurista)*, ora nella raccolta ID., *Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, 2008, 3 ss.

² È questo il primo lemma del titolo di questa raccolta di scritti, non a caso termine con cui si chiude il celeberrimo saggio *Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo* di IMMANUEL KANT: «quando dunque la natura abbia sviluppato sotto questo duro involucro il seme di cui essa si prende la più tenera cura, e cioè la tendenza e vocazione al *libero pensiero*: allora questo agisce a sua volta gradualmente sul modo di sentire del popolo (attraverso la qual cosa questo diventerà più e più capace della *libertà di agire*), e alla fine addirittura sui principi del *governo*, il quale trova vantaggioso per sé trattare l'uomo, che ormai è *più che una macchina*, in conformità alla sua dignità», qui consultato nel volume a cura di A. TAGLIAPIETRA, Milano, 2000.

³ Sul tema non si può non ricordare le lucide riflessioni di Luigi FERRAJOLI; qui, su tutti, ID., *La democrazia costituzionale*, Bologna, 2016.

concetto di «uguaglianza sostanziale», affiorato nella Costituzione Repubblicana in quel capolavoro terminologico che è il secondo comma dell'art. 3, quale perno e motore di tutta una serie di diritti e di garanzie al cui centro gravitazionale vi è la persona.

2. Presenze ed assenze dell'uguaglianza

Intorno alla metà del Settecento l'Accademia di Digione bandiva un concorso su un tema il cui titolo ben evocava il sapore illuminista che stava fermentando nella società dell'epoca e che pervaderà quell'Età dei Lumi che di lì a poco sconvolgerà Parigi, prima, e la cultura occidentale, poi: *Qual è l'origine dell'ineguaglianza tra gli uomini e se essa sia autorizzata dalla legge naturale*. Non era la prima volta che la prestigiosa Accademia della Borgogna proponeva un'iniziativa simile, in quanto, qualche anno prima, aveva già indetto un concorso riguardante *Se il progresso delle scienze e delle arti abbia contribuito a migliorare i costumi*. In questa prima occasione partecipò, risultando vincitore, Jean-Jacques Rousseau, con un saggio in cui rispondeva negativamente alla questione. Il tenore delle argomentazioni e l'ottenimento del premio diedero al filosofo ginevrino una notevole fama, che lo convinsero a partecipare pure al secondo concorso indetto, con un *Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini*⁴, che, però, non ottenne la vittoria, ma conseguì ugualmente una risonanza incredibile. Nel 1755 il saggio venne pubblicato e tradotto in più lingue, diventando subito un riferimento culturale ed elemento di accesi dibattiti, tanto che molte edizioni coeve solevano accompagnarlo con un'asprissima appendice redatta dal notissimo Francois-Marie Arouet, meglio conosciuto come Voltaire, che, per le tesi espresse, lo aveva definito addirittura un «libro contro il genere umano».

Lo scritto di Rousseau, infatti, appare decisamente deflagrante fin dalle prime pagine, in cui si afferma che nello stato di natura l'uomo viva in piena armonia e benessere e che la formazione della società

⁴ Qui si è consultata la versione J.J. ROUSSEAU, *Origine della disuguaglianza*, traduzione e cura di G. PRETI, Milano, 2017, da cui sono tratti pure i virgolettati che seguiranno.

crea immoralità nei costumi ed illegittimità dei comportamenti, rovinando in nuce il benessere dell'umanità. Nello stato civile, infatti, l'uomo è dominato dalla competizione, dalla falsità e dall'oppressione dei suoi simili. Ed individua nell'istituzione della proprietà privata l'origine di ogni male: «il primo che, avendo cintato, un terreno, pensò di sostenere che questo è mio e trovò delle persone abbastanza stupide da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quanti assassini, quante miserie ed errori avrebbe risparmiato al genere umano chi, strappando i pioli o colmano il fossato, avesse gridato ai suoi simili: guardate dal dare ascolto a questo impostore!».

Tralasciando in questa sede le varie sfaccettature filosofiche e politologiche attorno al concetto di «stato di natura» e che implicitamente contrapporranno Rousseau ad un altro famoso pensatore del XVII secolo quale Thomas Hobbes⁵, è indubbio come l'affermazione di un'uguaglianza di stampo giusnaturalistico quale precondizione e diritto fondamentale di ogni essere umano si imponga fortemente nelle due rivoluzioni di fine Settecento.

I lemmi «libertà» e, appunto, «uguaglianza» diventano il simbolo di una nuova era e nel tempo vengono inscindibilmente associati all'altro termine chiave del linguaggio politico che in quel periodo si sta costruendo, ossia «costituzione»⁶. Sono tutti elementi di quel vocabolario che, unitamente a «sovranità», «patria», «rappresentanza» e «democrazia», rappresenterà il simbolo e connoterà il percorso rigenerativo di matrice illuministica, tendenzialmente riservato a quelle esperienze di governo create da un episodio costituente⁷ e con cui si progetterà e programmerà la modernità. Il triennio

⁵ Per tale prospettiva, amplissima e che avrebbe necessità di approfondimenti che non possono evidentemente trovare agio in questa sede, si rinvia al classico N. BOBBIO, *Da Hobbes a Marx: saggi di storia della filosofia*, Napoli, 1965. Interessanti anche le riflessioni di F. FIORENTINI, *Con e oltre Hobbes: lo stato di natura in John Locke*, in *Annali del Dipartimento di Filosofia*, Firenze, 2008, 53 ss.

⁶ L. MANNORI, *Costituzione. Note sulla emersione del concetto nell'Italia del Settecento*, in *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, (45) 2016, 87 ss.

⁷ Tra i giuristi dell'epoca, precursore di questo clima radicalmente mutato fu senza dubbio G. COMPAGNONI, *Elementi di diritto costituzionale democratico (1797)*, Milano, 2008.

giacobino diventa così una vera e propria palestra in cui si cancella l'ordine antico e si fonda una rinnovata struttura statualistica fondata sull'individualismo, la libertà economica, l'articolazione territoriale e le municipalità, l'organizzazione organica della giustizia, l'unità del soggetto giuridico e la forma codice⁸. Nell'arco di pochi anni si impone un rapidissimo sviluppo semantico in cui l'uguaglianza reclama un posto nodale⁹, quale strumento per il superamento delle vecchie appartenenze medievali a favore di una ritemprata dimensione sociale. Al centro di questo progetto politico è posta la «legge», quale enunciato prescrittivo generale ed astratto, la cui validità fonda la propria radice sul presupposto del principio di eguaglianza formale tra gli uomini. La legge, quindi, ha il compito di garantire l'uguaglianza civile rispetto alla disuguaglianza sociale, che dovrebbe nel tempo essere ridotta o, addirittura, eliminata. È sempre la legge lo strumento indispensabile per destrutturare la vecchia società dei privilegi a favore della società degli eguali nei diritti, rinnovando, così, quella critica ai corpi intermedi che, nel fraporsi tra il singolo e lo Stato, non permettono di sviluppare una struttura istituzionale che si fondi, invece, sul diretto binomio tra pubblica autorità ed individuo, all'interno del quale ciascun cittadino – non più suddito – possa costruirsi il proprio destino e modificare la sua condizione di partenza. Lo strumento legislativo, di conseguenza, appare ontologicamente giusto e perfetto, in quanto prodotto “naturale” della Nazione per il tramite dei propri rappresentanti e con il precipuo intento di equilibrare le differenze economiche e di tutelare ogni cittadino, a prescindere dai vecchi schemi legati allo *status* o all'appartenenza cetuale¹⁰.

⁸ R. FERRANTE, *Il problema della codificazione*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, ottava appendice: Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, 2012, pp. 277 ss.

⁹ F.M. DE SANCTIS, *Dall'uguaglianza fra gli eguali all'uguaglianza degli eguali*, in *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno*, (44 TOMO I) 2015, 7 ss.

¹⁰ Interessanti sono le riflessioni espresse da un acutissimo pensatore dell'epoca rivoluzionaria quale fu l'abate Sieyès. All'uopo leggesi J.E. SIEYES, *Preliminari della Costituzione. Riconoscimento ed esposizione ragionata dei Diritti dell'uomo. Letto il 20 e 21 luglio 1789 al Comitato di Costituzione dall'Abate Sieyès*,

Ma ciò che dall'Ottocento in avanti – seppur con sfaccettature differenti in questa sede non percorribili – si impone e che noi oggi riconosciamo come incontrovertibile e necessaria base di appartenenza alla medesima comunità, non ha un cuore antico, anzi era percepito in maniera affatto differente nei secoli addietro.

La prospettiva per cui «l'eguaglianza si presenta come un'idea assoluta e perfetta, come la soluzione integrale ed ultima dei problemi sociali, come la proiezione dell'immagine dell'uomo ingrandita alla misura stessa di tutta l'umanità»¹¹ è, per l'appunto, un modello che si è strutturato soltanto negli ultimi due secoli, rappresentando una vera e propria rottura con il passato. Nel diversificarsi delle esperienze giuridiche¹², il periodo medievale gode di un ruolo affatto particolare, in quanto connaturato da valori, mentalità e una gerarchia sociale tutta propria e che trova contestualizzazione e senso solamente in quella determinata condizione. Altrettanto può dirsi del pensiero giuridico, che ci appare così lontano ed imperscrutabile se analizzato attraverso gli schemi della nostra contemporaneità, ma trova senso e logicità all'interno di quel determinato contesto storico, rappresentandone coerentemente lo specchio valoriale e rimarcando, così, la discontinuità tra le differenti epoche storiche. Analizzando il mondo medievale, infatti, emerge un sistema di appartenenze micropolitiche e di gerarchie sociali che non si fondano sull'uguaglianza moderna, ma trovano spiegazione e razionalità all'interno di un ordine sociale e giuridico strutturato attorno ad un tessuto di relazioni fondato sulla diversità di ruoli e di posizioni. All'apice di questa struttura vi era Dio e la promessa di una vita eterna e ultraterrena. La piramide era poi costruita attorno alle figu-

in ID., *Opere e testimonianze politiche*, a cura di G. TROISI SPAGNOLI, *Scritti Editi*, volume II, Milano, 1993, 375 ss.

Per un panorama sull'argomento, basti qui il richiamo ai saggi raccolti in *Lo Stato moderno in Europa*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari, 2005.

¹¹ R. FROSINI, *Paradosso dell'uguaglianza*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1976, 540 ss.

¹² Il riferimento è chiaramente al pensiero di Giuseppe Capograssi e di Salvatore Orestano, qui nella splendida voce ID., *Azione*, in *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano, 1959, 785 ss.

re dell'Imperatore e del Pontefice, che ne rappresentavano il simbolo immanente della sua presenza sulla terra. Il loro potere non era dispotico o illimitato, ma raffigurava ed esprimeva una parte integrante del sistema. La Corona era emblema di fedeltà verso il popolo e i diritti e doveri regali erano definiti quanto quelli dei sudditi. Ciascuno aveva il proprio posto e ruolo delimitato nel tutto sociale, di fronte al quale si era responsabili. In tale contesto il potere traeva il significato originario da un tipo "corporativo" di organizzazione politica, nella quale l'individuo non aveva valore se non in funzione dell'appartenenza a gruppi tra loro progressivamente connessi in una sorta di scala gerarchica. E il diritto godeva di una centralità particolare e tutta propria, colto come fatto sociale legato alle prassi che emergevano nella quotidianità piuttosto che frutto del potere, come siamo soliti interpretarlo nella nostra contemporaneità. Nella complessità dell'ordine medievale – e qui il riferimento non può essere che alle categorie e all'interpretazione di Paolo Grossi e a quel felicissimo volume dal titolo sintomatico uscito nel 1995 *L'ordine giuridico medievale* – esso manifesta una dimensione originaria e soprattutto plurale, facendo riferimento ad un tessuto relazionale in cui le posizioni di sovra o subordinazione degli uomini sono un dato acquisito e un momento di necessaria interazione. Ben lontani da una visione in cui il sovrano ambisse a creare diritto per via legislativa, la tradizione giuridica scorre attraverso la centralità della consuetudine, il ruolo predominante della dottrina dei giuristi di Diritto Comune e l'*aequitas* canonistica¹³. Ne emerge, quindi, un ordine totalmente avulso dal concetto tutto moderno di Stato di diritto, che, invece, si poggia su irripetibili caratteristiche di separazione e gestione dei poteri e precise modalità di composizione dei conflitti. E saranno soprattutto i giuristi dell'Ottocento a disegnarne abilmente i tratti caratterizzanti e ad *immaginarlo*, ipostatizzando un'esperienza e una realtà che, invece, non è immanente, bensì peculiare di un preciso momento temporale¹⁴.

¹³ Ancora P. GROSSI, *Absolutismo Giuridico e diritto privato*, Milano, 1998.

¹⁴ Così si esprime P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana tra Ottocento e Novecento*, Milano, 1986.

Viene così delineata una visione di una società e del dato giuridico connaturata da un forte grado di discontinuità con la modernità, manifestando impostazioni e mentalità affatto diversi, ma che hanno rappresentato le fondamenta dell'esperienza giuridica medievale. Attraverso questa prospettiva diacronica, le opzioni valoriali vengono inevitabilmente relativizzate all'interno di una compiuta storicità del diritto e di una consapevole contestualizzazione.

3. «*Finché ci saranno ostacoli alla dignità dell'uomo, la Carta sarà incompiuta*»¹⁵

Concedendomi un salto temporale, il secondo Novecento del Vecchio Continente, dopo aver vissuto un primo cinquantennio caratterizzato dai totalitarismi ideologici e tempestato da conflitti sociali e politici, ha rappresentato il periodo in cui lo Stato, superando – per utilizzare un'espressione tanto cara a Massimo Severo Giannini – la visione monoclasse e aprendosi ad una società pluriclasse, si è contraddistinto per un sempre maggior coinvolgimento nel processo di ampliamento della tutela dei diritti fondamentali e nella promozione dell'uguaglianza, riconoscendone un valore metagiuridico¹⁶.

Tale percorso ha trovato nella norma di rango costituzionale¹⁷ l'alveo perfetto in cui poter estrinsecare tutte le proprie potenzialità. E non è certamente casuale il mio riferimento all'allora giovane docente romano di diritto amministrativo¹⁸, attivo politicamente

¹⁵ Citazione tratta dal celebre e denso di suggestioni intervento di Piero Calamandrei agli studenti di Milano tenuto il 26 gennaio 1955, in ID., *Discorso sulla Costituzione e altri scritti*, Milano, 2007.

¹⁶ M.S. GIANNINI, *I pubblici poteri negli Stati pluriclasse*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, (34) 1979, 389 ss.

¹⁷ Interessanti le riflessioni, giuridiche, ma non solo, in A. CERRI, *Eguaglianza giuridica ed egualitarismo*, Roma, 1984.

¹⁸ Su Giannini, oltre alle molte e fondamentali pagine scritte da un altro grande Maestro, che fu suo allievo, quale Sabino Cassese, qui sono interessanti le riflessioni di M. PASTORELLI, *L'opera giuridica di Massimo Severo Giannini (1939-1950)*, vol. I, Milano, 2012 e ID., *Massimo Severo Giannini. Il nuovo ordine democratico tra pluralismo, giustizia sociale e dirigismo economico*, in A. BURATTI e M. FIORAVANTI (a

nelle fila del partito socialista, tanto da ricoprire nel 1945 il nodale ruolo di capo di Gabinetto nel Ministero della Costituente guidato da Pietro Nenni e, quindi, a supportare tecnicamente il padre putativo dell'art. 3¹⁹ del testo Costituzionale, il deputato Lelio Basso²⁰. Assieme sostennero l'idea di una democrazia ad alto tasso partecipativo che superasse la logica liberale – sostenuta, tra tutti, da Guido Astuti – a favore di un'uguaglianza sociale ed effettiva. Se tutto il discorso costituzionale deve puntare al pieno sviluppo delle potenzialità della persona umana e all'effettiva partecipazione del lavoratore al circuito politico, economico e sociale del Paese, la necessaria conseguenza è una visione dinamica delle Istituzioni e del diritto, che diventano lo strumento con cui attuare il programma costituzionale: «uno Stato veramente democratico» – sottolinea sempre Basso – deve «contribuire positivamente, con la sua opera e i suoi interventi, nella vita pubblica e nell'economia, a migliorare la condizione delle masse, limitando, se del caso, l'influenza dei potenti»²¹.

Un dettato, quello dell'art. 3, che va oltre il compromesso e fa emergere una vera e propria convergenza delle varie anime ispiratrici dei lavori della Costituente: infatti, sia i socialisti, quanto i comunisti e i cattolici, ciascuno partendo da presupposti e basi culturali differenti, partecipano attivamente alla formulazione della norma, nella piena convinzione della centralità dell'individuo e del nuovo

cura di), *Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana (1943-48)*, Roma, 2010, 257 ss.

¹⁹ B. CARAVITA DI TORITTO, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'articolo 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984.

²⁰ Ci si riferisce alle ricostruzioni offerte di recente da S. CASSESE, *L'eguaglianza sostanziale nella Costituzione: una genesi di una norma rivoluzionaria*, in *Le Carte e la Storia*, 1/2017, 5 ss e soprattutto agli scritti di Chiara Giorgi, su tutti EAD., *La fantasia giuridica del Costituente: Lelio Basso e il secondo comma dell'articolo 3*, in C. GIORGI (a cura di), *Il progetto costituzionale dell'uguaglianza*, Roma, 2014, 53 ss. Ancora, C. GIORGI, *L'uguaglianza tra diritto e storia (italiana). Momenti e figure di un principio costituzionale*, in *costituzionalismo.it*, fascicolo 3/2017, 55 ss. e EAD., *Il principio di uguaglianza costituzionale*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1/2018;

²¹ L. BASSO, *Il principe senza scettro. Democrazia e sovranità popolare nella Costituzione e nella realtà italiana*, Milano, 1958, 36.

ruolo attribuito allo Stato, ora servente e funzionale alle esigenze del cittadino. Il «lavoro», l'«uguaglianza» e la «dignità» – tutti, direttamente o indirettamente, presenti nell'art. 3 – diventano termini strettamente intrecciati, ciascuno dipendente dall'altro, proponendo una visione costituzionale che non cristallizza solamente il presente, ma che contemporaneamente vuole disegnare e tracciare un futuro. Si prospetta quindi un superamento della visione liberale e statica dello Stato a favore di una società dinamica, in cui le classi lavoratrici possano effettivamente essere coinvolte nel circuito partecipativo della vita pubblica. Il significato dirompente della portata dell'uguaglianza sostanziale²² viene così unito al contenuto dell'altro nodo cruciale del testo partorito in Assemblea Costituente e rappresentato dall'articolo 1, di cui ne simbolizza la piena elaborazione.

Affiora il senso del costituzionalismo contemporaneo che affianca all'esigenza di garantire i diritti individuali ed inviolabili del cittadino quella di prevedere poliedriche forme di tutela ai diritti sociali assunti nella loro storica concretezza e dinamicità e non come dato puramente astratto. Soltanto collegandosi al contenuto dell'intero impianto costituzionale l'uguaglianza può effettivamente diventare sostanziale e dispiegare la sua forza innovativa ed in continua evoluzione, con lo sguardo sempre volto agli emarginati e a quanti maggiormente hanno bisogno di tutele e di garanzie²³. Il secondo comma dell'articolo 3 riesce incredibilmente a rendere operativo un concetto usualmente ancorato a modelli rivoluzionari, creando l'utopia di una Costituzione che non sia immobile e fissa su un punto, ma «rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione»²⁴.

E da cui ancora molto possiamo attenderci.

²² Interessante la raccolta di scritti contenuta in *Percorsi di eguaglianza*, a cura di F. RESCIGNO, Padova, 2016.

²³ S. RODOTÀ, *La rivoluzione della dignità*, Napoli, 2013.

²⁴ Ancora P. CALAMANDREI, *Discorso sulla Costituzione*, cit.